



N. 19245/13 R.G.P.M.  
N. 3482/14 R.G.Trib.

N. 2913/15 Reg.Sent.

Data del deposito  
17 LUG 2015

Data di irrevocabilità

*[Handwritten signature]*

Data estratto esecutivo.....

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esecutivo

N. \_\_\_\_\_ campione penale

Redatta scheda il

**TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI CASERTA**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice, dott.ssa Linda COMELLA, alla pubblica udienza del 19-5-2015 ha pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

- **PALMESANO Massimiliano**, nato a Capua il 14-4-1980, residente in Pignataro Maggiore, via Sandro Pertini n. 4  
*libero - assente*
- **PALMESANO Dario**, nato a Capua il 12-8-1991, residente in Pignataro Maggiore, via Sandro Pertini n. 4  
*libero - assente*
- **IODICE Chiara**, nata a Napoli il 18-10-1988, residente in Pignataro Maggiore, via Colonnello Luigi Vito n. 15  
*libero - assente*
- **DI IANNE Elia**, nato a Capua il 14-6-1982, residente in Calvi Risorta, via XXV Aprile n. 22  
*libero - assente*
- **BUGLIONE Ugo**, nato a Capua il 6-5-1992, residente in Pignataro Maggiore, via Trento n. 24  
*libero - assente*

tutti difesi di fiducia dall'avv. Giovanni Merola del foro di S.M.C.V., con studio in Calvi Risorta, via A. Bizzarri n. 55

**IMPUTATI**

Del reato p. e p. dall'art. 110 c.p. e 18 R.D. 773/31 perché, in concorso tra loro, senza aver dato avviso al questore di Caserta almeno tre giorni prima così come prescritto, promuovevano una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, che per il luogo in cui veniva tenuta, il numero di persone intervenute, lo scopo e l'oggetto di essa, aveva carattere di riunione non privata.

Accertato in Capua (CE), il 19 giugno 2013

CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO: dott.ssa Loredana MARAMEO – V.P.O.  
E DELL'AVVOCATO: Giovanni MEROLA, che hanno concluso come segue:  
Pubblico Ministero: condanna alla pena di mesi uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa;  
Difesa: assoluzione; in subordine, minimo della pena e benefici di legge.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione emesso in data 20-6-2014 PALMESANO Massimiliano, PALMESANO Dario, IODICE Chiara, DI IANNE Elia e BUGLIONE Ugo sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all'imputazione.

All'udienza del 20-6-2014, dopo la dichiarazione di assenza di tutti gli imputati, regolarmente citati e non comparsi, è stata disposta preliminarmente la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo al loro difensore, non regolarmente perfezionata.

Alla successiva udienza del 16-10-2014 il processo è stato rinviato per assenza dei testi.

All'udienza del 3-2-2015 si è proceduto all'apertura del dibattimento e all'ammissione delle richieste di prova con contestuale esame dei testi FAELLA Fabio e CIPRIANO Alfredo.

All'odierna udienza sono stati sentiti i testi MORONESE Vilma, CAPOBIANCO Giovanni, DE ROSA Valerio, DE ROSA Mario e TOSTI Vincenzo; all'esito, dopo la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale e di utilizzabilità di tutti gli atti, le parti sono state invitate a formulare le rispettive conclusioni, in epigrafe riportate ed il giudice si è ritirato in camera di consiglio, dando di seguito lettura del dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istruttoria dibattimentale non ha confermato l'assunto accusatorio in relazione ai fatti contestati agli odierni imputati, con la conseguenza che gli stessi devono essere assolti dal reato a loro ascritto in rubrica nei termini indicati nel capo di imputazione.

Dalle dichiarazioni rese dai testi FAELLA Fabio e CIPRIANO Alfredo, entrambi in servizio all'epoca dei fatti presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Santa Maria Capua Vetere, è emerso che in data 15-6-2013, alle ore 18.30, in piazza Dei Giudici, in Capua, si era svolta una riunione organizzata dal movimento denominato "No Gas", con la predisposizione di un palco e l'invito esteso, oltre che alla popolazione interessata, a diversi relatori, tra cui alcuni politici, per discutere dell'iniziativa finalizzata alla costruzione di una centrale a biomasse nel territorio di Capua.

In occasione dell'intervento effettuato dai predetti agenti, tutti gli odierni imputati erano stati rinvenuti sul posto; PALMESANO Massimiliano era stato individuato quale promotore, in ragione della sua attività di presentazione dell'evento, di introduzione degli ospiti e di moderatore, mentre PALMESANO Dario, IODICE Chiara, DI IANNE Elia e BUGLIONE Ugo erano stati individuati quali maggiori organizzatori della riunione.

Secondo quanto indicato dal teste DE ROSA Valerio, escusso all'odierna udienza, organizzatore e primo promotore dell'iniziativa, il movimento aveva ricevuto regolare autorizzazione, e ciò proprio a seguito di una domanda presentata da lui stesso presso il Comune di Capua.

Il DE ROSA ha poi aggiunto che per l'iniziativa in questione aveva al principio presentato una richiesta per il suo svolgimento in un luogo chiuso, ovvero il "chostro dell'Annunziata", mentre poi già il giorno successivo, su indicazione di personale in servizio presso il Comando della Polizia Municipale di Capua, aveva modificato nella sua richiesta unicamente il luogo di svolgimento dell'iniziativa in quanto gli stessi agenti gli avevano riferito che il chostro sarebbe stato un luogo non idoneo per la mancanza di adeguate uscite di sicurezza; dunque, in data 13-6-2013 aveva presentato una nuova ri-

chiesta per la realizzazione della predetta iniziativa politica per la data del 15-6-2013, dalle ore 18.00 alle ore 22.00, iniziativa definita nella domanda da lui presentata, acquisita in copia al fascicolo per il dibattimento, quale "tavola rotonda fra sindaci, amministratori locali, rappresentanti del consiglio regionale e del Parlamento nazionale sul tema del piano rifiuti campani e della relativa impiantistica".

Con provvedimento del 14-6-2013 – avente numero di protocollo 13/47/13 – il responsabile del Servizio del Comando della Polizia Municipale di Capua, Assistente Capo Vincenzo LEONELLI, aveva autorizzato la predetta tavola rotonda concedendo la possibilità di occupazione di suolo pubblico in piazza Dei Giudici in Capua, con predisposizione di un banchetto, per la realizzazione dell'iniziativa politica in questione.

Tali circostanze sono state ribadite anche dagli altri testi a difesa escussi all'odierna udienza ed hanno ricevuto ulteriore conferma nella documentazione acquisita in copia al fascicolo per il dibattimento.

Fatte queste premesse deve ritenersi che, alla luce delle indicate risultanze, non si sia stata raggiunta la prova delle fattispecie di cui all'imputazione.

La riunione pubblica di cui alla contestazione era stata infatti autorizzata dall'autorità comunale prima del suo svolgimento, per l'orario ed il luogo in cui effettivamente era stata svolta ed organizzata con la collaborazione anche degli odierni imputati.

Tale circostanza aveva quindi determinato negli stessi la convinzione della sua liceità; d'altronde, il tipo di collaborazione da loro svolto nell'organizzazione – solo per PALMESANO Massimiliano vi era stato infatti un contributo assimilabile a quello di promotore, mentre gli altri avevano dato un contributo non negli stessi termini qualificabile – non appare idoneo ad integrare la fattispecie contestata.

Va precisato che la Corte costituzionale con sentenza 10 giugno 1970 n. 90 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice oggi contestata nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto dal primo comma.

Tenuto conto di ciò, invero, la qualifica di promotore in capo a PALMESANO Massimiliano, considerate le indicazioni fornite dal teste DE ROSA, ed in mancanza di sufficienti elementi probatori, non appare adeguatamente comprovata nel caso di specie.

Gli elementi di valutazione che precedono, considerata l'autorizzazione in effetti ricevuta per lo svolgimento dell'iniziativa e la mancanza di prova della qualifica di promotori in capo agli odierni imputati, postulano quindi ad avviso di questo giudicante la pronuncia di una sentenza assolutoria nei confronti degli imputati perché il fatto non sussiste.


In considerazione della necessità di redigere anche le motivazioni di sentenze pronunziate nell'ambito di altri processi contestualmente definiti, questo Giudice si riserva il deposito dei motivi in giorni sessanta.

P.Q.M.

Letti l'art. 530 c.p.p. assolve PALMESANO Massimiliano, PALMESANO Dario, IODICE Chiara, DI IANNE Elia e BUGLIONE Ugo, dal reato a loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazioni in giorni sessanta

Caserta, 19-5-2015

  
Il Giudice  
dottoressa Linda Conella 